



News n. 108 del 13 settembre 2023

a cura dell'Ufficio del massimario

La Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimo l'art. 210, comma 1, cod. ord. mil., nella misura in cui preclude ai psicologi militari di poter svolgere libera professione, per come consentita ai medici militari.

Corte costituzionale, sentenza 5 aprile 2023, n. 98; Pres. Sciarra; Red. Barbera

Militari – Regime delle incompatibilità – Attività libero professionale del personale medico – Psicologi militari – Mancata previsione – Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 210, comma 1, cod. ordinamento militare, nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all'art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l'esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale. (1)

(1) I. – La Corte costituzionale afferma che la limitazione soggettiva prevista dall'art. 210 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ("Codice dell'ordinamento militare"), con riguardo alla facoltà di esercitare la libera professione che è prevista soltanto in favore dei medici militari, con esclusione di ogni altra tipologia di personale sanitario, tra cui gli psicologi militari, determina un'irragionevole disparità di trattamento tra situazioni tra loro omogenee. Invero, a partire dall'art. 9, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 – che ha introdotto l'art. 01 nella legge 18 febbraio 1989, n. 56 ("Ordinamento della professione di psicologo") – la professione dello psicologo è stata espressamente ricompresa «tra le professioni sanitarie», di cui al d.lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233 ("Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse").

La q. l. c. era stata sollevata dall'ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato, sez. II, del 10 febbraio 2022, n. 969 (sulla quale cfr. News UM n. 68 del 19 maggio 2023), per violazione

degli artt. 3, 4, 32, 35, 97 e 98 della Costituzione, e aveva ad oggetto la portata precettiva dell'art. 210, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010, nella parte in cui non contempla, accanto ai "medici militari", anche gli "psicologi militari" tra i soggetti a cui, in deroga all'art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le disposizioni normative (più ampie) sulle incompatibilità inerenti l'esercizio dell'attività libero-professionale, nonché le peculiari limitazioni previste dai contratti collettivi e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale.

Poiché entrambi i professionisti – medici e psicologi militari – erogano prestazioni volte anche alla tutela dell'integrità psichica del paziente e, oggi, rientrano nell'unitaria categoria del personale militare abilitato all'esercizio di una professione sanitaria, essi vanno equiparati sotto il profilo che qui viene in rilievo, ossia quello della facoltà di svolgere la libera professione, al di fuori dell'orario di lavoro e fermi restando gli obblighi militari di servizio.

II. – Questo, in sintesi, il percorso motivazionale della Corte costituzionale:

a) *in primis*, la Corte costituzionale riassume i termini della vigente *disciplina generale* nel pubblico impiego in materia di incompatibilità:

a1) l'art. 60 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato" (richiamato, un tempo, dall'art. 58 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e, oggi, dal vigente art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), prevede un generale principio di esclusività della prestazione di lavoro pubblico in favore delle amministrazioni, con divieto di assumere altri impieghi e di svolgere altre professioni; segnatamente: «[l]'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente»; tuttavia, vi sono talune limitate eccezioni previste agli artt. 61 e 62; l'art. 63 contempla le sanzioni conseguenti alla violazione;

a2) resta, altresì, salva l'ipotesi prevista dall'art. 23-bis ("Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato") del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui, in deroga all'art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia) e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego della pubblica amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta;

- a3) la disciplina delle incompatibilità è applicabile a tutti i dipendenti pubblici, sia a regime contrattualizzato sia a regime pubblicistico, a norma dell'art. 53, commi 1 e 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, ed è estesa espressamente ai dipendenti degli enti locali dall'art. 88 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*);
- a4) ad avviso della giurisprudenza della Corte costituzionale (*ex multis*: 21 novembre 2019, n. 240, in *Giur. cost.*, 2019, 2988), l'obbligo di esclusività, che caratterizza il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, *«trova il suo fondamento costituzionale nell'art. 98 Cost.»*, che, *«nel prevedere che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione"*, rafforza il principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., sottraendo dunque il dipendente pubblico ai condizionamenti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività;
- a5) anche la giurisprudenza di legittimità e quella amministrativa ritengono che la disciplina delle incompatibilità *«concern[a] quei requisiti di indipendenza e di totale disponibilità»* del lavoratore pubblico, *«il quale è obbligato a riservare all'ufficio di appartenenza tutte le sue energie lavorative, con espresso divieto, salvo limitate tassative eccezioni, di svolgere attività imprenditoriale, professionale o di lavoro autonomo, nonché di instaurare rapporti di lavoro alle dipendenze di terzi o accettare cariche o incarichi in società o enti che abbiano fini di lucro»* (così Cass., sez. lav., ord. 29 novembre 2019, n. 31277, in *Giust. civ. mass.*, 2020; Cons. Stato, sez. II, 27 maggio 2021, n. 4091);
- a6) l'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 precisa che la disciplina da esso dettata in tema di incompatibilità si applichi a tutto il pubblico impiego, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale (c.d. *part-time*), ovverosia con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno; sul punto, rileva inoltre quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del d.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117, e dall'art. 1, commi 57 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- a7) inoltre, l'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 precisa che la disciplina in tema di incompatibilità non si applichi ai docenti universitari a tempo definito e alle altre categorie di dipendenti pubblici, ai quali è consentito, da disposizioni speciali, lo svolgimento di attività libero professionali, tra cui figurano, appunto, i medici dipendenti del SSN;
- a8) in proposito, l'art. 15-*quater* del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (*"Riordino della disciplina in materia sanitaria [...]"*) prevede che i "dirigenti sanitari" che optino per il "rapporto di lavoro esclusivo" possono svolgere attività professionale, ma solo "intra-muraria", ossia, come chiarisce il successivo art. 15-*quinquies*, al comma 2, lett. a) e c), *«nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione»*, nonché *«in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture»*. Essi dunque non possono esercitare alcun'altra attività sanitaria, non gratuita, salvo che in nome e per conto dell'azienda di appartenenza (art. 72, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), e godono di un trattamento economico aggiuntivo fissato dai contratti collettivi di lavoro (art. 15-*quater*, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992);

- a9) il successivo art. 15-*sexies* del d.lgs. n. 502 del 1992 stabilisce, invece, che i “dirigenti sanitari” che optino per un “rapporto di lavoro non esclusivo” possono esercitare la libera professione “extra-muraria”, ma devono, comunque, garantire la «*totale disponibilità nell’ambito dell’impegno di servizio*» e sono le aziende a stabilire «*i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare, nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate*»;
- a10) la Corte costituzionale (sentenze 4 aprile 2008, n. 86, in *Foro it.*, 2008, I, 1758, e 5 maggio 2006, n. 181, in *Giur. cost.*, 2006, 3) ha ritenuto non irragionevole la previsione di limiti all’esercizio dell’attività libero-professionale da parte dei medici del Servizio sanitario nazionale;
- a11) le richiamate disposizioni si applicano a tutti i dirigenti sanitari, tra cui gli psicologi, e dunque non solamente ai dirigenti medici, perché l’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992 ha collocato i sanitari dipendenti del SSN nel “ruolo unico” della dirigenza sanitaria, ancorché distinti per profili professionali; la professione di psicologo, ai sensi dell’art. 01 della legge n. 56 del 1989 (introdotto dalla legge n. 3 del 2018), «è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561»;
- a12) in tal senso, si è pronunciata la stessa Corte costituzionale con sentenza 28 gennaio 2015, n. 54 (in *Foro it.*, 2015, I, 1461, ed in *Le Regioni*, 2015, 972, con nota di ROVAGNATI), che ha espressamente ricordato come “*la disciplina dell’attività libero-professionale intramuraria ha sempre riguardato specificamente il personale medico, nonché tutto il personale della dirigenza del ruolo sanitario (costituito anche da farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, secondo quanto specificato dall’art. 3 del dPCM 27 marzo 2000)*”;
- b) *in secundis*, la Corte costituzionale procede ad approfondire la *disciplina speciale* vigente in materia di incompatibilità con altre attività concernente i pubblici dipendenti militari:
- b1) il “Codice dell’ordinamento militare”, di cui al d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, stabilisce che il militare in servizio permanente «è fornito di rapporto di impiego che consiste nell’esercizio della professione di militare» (art. 893, comma 1); questa professione, stante quanto previsto dall’art. 894, comma 1, è «*incompatibile con l’esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali*»; ugualmente, è incompatibile con «*l’esercizio di un mestiere, di un’industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro*» (art. 894, comma 2); dunque, per il personale militare, che, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, rientra nel personale in regime di diritto pubblico (ossia c.d. “non privatizzato”), ma disciplinato dal un proprio ordinamento peculiare (appunto, il d.lgs. n. 66 del 2010), vige, in sostanza, il medesimo principio generale di esclusività dell’impiego previsto per i pubblici dipendenti in generale;

- b2) tuttavia, a differenza di quanto previsto per gli altri pubblici dipendenti, per i militari – ma altresì per le forze di polizia e il corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 23-bis, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001) – l’incompatibilità con l’esercizio di una professione, del commercio, dell’industria o con l’assunzione di incarichi retribuiti alle dipendenze di privati non è superabile neanche tramite l’istituto del collocamento in aspettativa di cui all’art. 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183; inoltre, al personale militare, così come a quello delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, non si applica neppure la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale (c.d. *part time*), che invece consente ai pubblici impiegati, con orario di lavoro ridotto al 50%, lo svolgimento di un’ulteriore attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato, che non comporti alcun conflitto di interessi con l’attività di servizio svolta ovvero pregiudizio alla funzionalità della pubblica amministrazione;
- b3) l’art. 894, comma 1, del d.lgs. 66 del 2010 fa però salvi, rispetto al principio generale di incompatibilità della “professione militare” con l’esercizio di ogni altra professione, «*i casi previsti da disposizioni speciali*»; e tra queste si colloca, appunto, l’art. 210, comma 1, dello stesso d.lgs. 66 del 2010, il quale stabilisce – analogamente a quanto previsto per il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari del S.S.N. – che, «*[i]n deroga all’articolo 894, comma 1*», ai medici militari non si applicano «*le norme relative alle incompatibilità inerenti l’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermità e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma*». Il comma 1.1 dell’art. 210 del d.lgs. 66 del 2010 chiarisce che, comunque, «*[n]ell’esercizio delle attività libero professionali di cui al comma 1, i medici militari non possono svolgere attività peritali di parte in giudizi civili, penali o amministrativi in cui è coinvolta l’Amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza, l’Amministrazione di appartenenza*»;
- c) indi, la Corte rileva la discrasia tra il regime di incompatibilità previsto per i medici militari e quello previsto nella specie per gli psicologi militari (ma in generale per gli altri professionisti sanitari militari):
- c1) la dizione letterale dell’art. 210 del d.lgs. 66 del 2010, che fa riferimento ai soli «*medici militari*», e la sua collocazione sistematica, subito dopo la definizione, nell’ambito del personale addetto alla sanità militare, della specifica categoria costituita dagli “ufficiali medici” (art. 209), confermano che la deroga al principio di esclusività dell’impiego militare non opera per tutto il personale impiegato dalla “Sanità militare”, ossia per tutti gli ufficiali e sottufficiali abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie (art. 208, comma 1, lett. *a*, del d.lgs. 66 del 2010), ma solamente per i “medici militari”;
- c2) in forza di un simile dato letterale, peraltro, il giudice rimettente ha escluso la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata; l’art. 208, infatti, nel definire il personale della sanità militare, si riferisce a tutti gli esercenti la professione sanitaria, tra cui rientrano anche gli

psicologi; mentre l'art. 210, nel derogare al regime di esclusività della professione militare, si rivolge espressamente soltanto ai medici;

- c3) così ricostruito il contesto normativo in cui si colloca il censurato art. 210, comma 1, del d.lgs. 66 del 2010, la Corte osserva che tale disposizione contiene in sé due norme: I) l'una esplicita, che consente l'esercizio della libera professione ai medici militari; II) l'altra implicita, che ne limita il campo applicativo escludendo la medesima facoltà agli psicologi militari;
- c4) seppure, a stretto rigore, la prima delle due norme non potrebbe essere assunta, nel giudizio costituzionale imperniato sull'art. 3 Cost., a *tertium comparationis*, stante il suo carattere derogatorio – in quanto «*non è invocabile la violazione del principio di eguaglianza quando la disposizione di legge [di cui il giudice rimettente chiede l'estensione] si riveli derogatoria rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo e, come tale, non estensibile ad altri casi, pena l'aggravamento anziché l'eliminazione dei difetti di incoerenza*» (Corte cost., ordinanza 22 luglio 2009, n. 231, in *Giur. cost.*, 4, 2705; ordinanza 23 ottobre 2008, n. 344, in *Giur. cost.*, 3819; sentenza 6 luglio 2004, n. 206, in *Giust. civ.*, 2004, I, 2537, con nota di: GIORDANO, in *Giur. cost.*, 2004, 2235, con nota di GUASTINI, in *Giust. civ.*, 2005, I, 2921, con nota di FERRANTI, in *Foro it.*, 2007, I, 1365, con nota di RUGGIERI; ordinanza 28 aprile 2006, n. 178, in *Riv. giur. lav.*, 2007, II, 303, con nota di RUPERTO) – va però considerato che, sempre secondo la giurisprudenza costituzionale, in presenza di norme generali e di norme derogatorie, la funzione del giudizio di legittimità costituzionale, che normalmente consiste nel ripristino della disciplina generale, ove ingiustificatamente derogata da quella particolare (sentenza 26 luglio 2019, n. 208, in *Foro it.*, 2019, 2973, nonché oggetto della News US n. 94, del 27 agosto 2019, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti; sentenza 11 aprile 2008, n. 96, in *Foro it.*, 2008, I, 1747; sentenza 13 luglio 1994, n. 298, in *Giur. cost.*, 1994, 2577; ordinanza 19 maggio 1988, n. 582, in *Giur. cost.*, 1988, I, 2717), può, in taluni casi, realizzarsi tramite l'estensione di quest'ultima ad altre fattispecie purché ispirate alla medesima *ratio derogandi*; infatti, «[i]l legislatore [...] una volta riconosciuta l'esigenza di un'eccezione rispetto a una normativa più generale, non potrebbe, in mancanza di un giustificato motivo, esimersi dal realizzarne integralmente la ratio, senza per ciò stesso peccare di irrazionalità» (Corte cost., sentenza 13 novembre 2020, n. 237, in *Giur. cost.*, 2020, 2803; sentenza 27 dicembre 1996, n. 416, in *Riv. pen.*, 1997, 1092, con note di PROSCIUTTI CARDUCCI, SENA);
- c5) *ergo*, conclude la Corte come, nel caso dell'art. 210, comma 1, cod. ordinamento militare, sussista una esigenza di coerenza intrinseca della disposizione derogatoria, la quale comporta l'estensione di quest'ultima ad altre fattispecie, oltre a quella espressamente contemplata dei medici, com'è quella nel caso di specie degli psicologi militari, in quanto ispirata alla medesima *ratio derogandi*, svolgendo invero sia i medici militari sia gli psicologi militari un'attività sanitaria connotata da identità strutturale e di ruolo, sia pure differenziata per solo profilo professionale sanitario; mentre, nella fattispecie normativa in considerazione, la limitazione soggettiva della facoltà di esercitare la libera professione – facoltà che si pone in deroga al principio generale dell'esclusività della professione militare – determina un'irragionevole disparità di trattamento tra le due situazioni poste

a confronto, quella dei medici e quella degli psicologi militari, che, sotto il profilo in esame, sono tra loro omogenee e, in quanto tali, suscettibili di comparazione.

III. – Per completezza, si consideri quanto segue:

- d) le prestazioni di assistenza psicologica sono state inserite tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui al d.P.C.M. 12 gennaio 2017 (cfr. Corte costituzionale, sentenza 27 luglio 2020, n. 166, in *Foro it.*, 2020, I, 3329, con nota di G. D'AURIA), mentre la professione dello psicologo è stata inclusa, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3 (art. 9, comma 4), nell'ambito delle professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233;
- e) quanto alla disciplina del rapporto di pubblico impiego con il Servizio sanitario nazionale, va osservato che medici e psicologi, entrambi inquadrati nel ruolo unico della dirigenza sanitaria, *“sono accomunati dall'identica possibilità di svolgere attività libero professionale, sia intramoenia che extramoenia”* (artt. 15, 15-*quater*, 15-*quinquies* e 15-*sexies* del d.lgs. n. 502 del 1992 e art. 3 del d.P.C.M. 27 marzo 2000); Corte cost., sentenza 31 marzo 2015, n. 54, cit., ha precisato, occupandosi dell'attività libero-professionale intra-muraria della dirigenza del ruolo sanitario, che la disciplina in questione rientra nella materia *“tutela della salute”*;
- f) entrambi i profili professionali (medici e psicologi) sono, inoltre, chiamati a fornire prestazioni complementari e integrate nell'ambito delle cure primarie mediante modelli organizzativi multi-professionali (cfr. art. 8, comma 1, lett. *b-quinquies*, del d.lgs. n. 502 del 1992) o, più recentemente, anche mono-professionali, attraverso l'istituzione del *“servizio di psicologia di base”* presso le articolazioni territoriali del Servizio sanitario regionale (istituito, ad esempio, nella Regione Campania con la legge regionale 3 agosto 2020, n. 35, sulla scia del potenziamento delle prestazioni psicologiche previsto dalla legislazione emergenziale, ai sensi dell'art. 20-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176); sul punto, la Corte costituzionale, con sentenza 13 dicembre 2021, n. 241 (in *Foro it.*, 2022, I, 385), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge reg. Campania 3 agosto 2020, n. 35 (impugnati per violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. *l*, e comma terzo, Cost., in relazione all'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'art. 3 Cost.), nella parte in cui affidano il neo-istituito *“servizio di psicologia di base”* ad uno psicologo in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario regionale, in quanto la disciplina regionale di un simile servizio è riconducibile alla competenza concorrente nella materia della tutela della salute, quale riflesso del sistema organizzativo e funzionale adottato dalla Regione per adempiere alle esigenze del S.S.N., né incide sulla materia, di competenza concorrente, delle professioni, in quanto la figura dello psicologo di base, a sostegno — ovvero in affiancamento e collaborazione esterna — dell'operato del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, è riconducibile alla professione già contemplata dalla legge statale dello psicologo;

- g) Cons. Stato, sezione II, 5 aprile 2023, n. 3536, ha rammentato quanto segue: *“Prima dell’entrata in vigore del Codice dell’ordinamento militare, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività libero-professionale dei medici militari veniva desunta, in via implicita, dal quadro normativo vigente, in considerazione della [...] necessità di non privare la collettività del relativo contributo operativo e nel contempo garantire all’Amministrazione di appartenenza un importante canale di formazione ed arricchimento di competenze da parte dei propri dipendenti. Pur in assenza di una disposizione di legge espressamente derogatoria all’obbligo di esclusività del pubblico impiego sancito dall’art. 98 della Costituzione – declinato dapprima nell’art. 60 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, indi nell’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – la facoltà per gli ufficiali medici di esercitare la libera professione veniva desunta dal r.d. 17 novembre 1932, n. 2544 (Regolamento sul servizio sanitario territoriale militare), e dal regolamento di disciplina, ivi richiamato [...]. Il d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’Ordinamento militare) ha disciplinato autonomamente il profilo dell’esclusività dell’impiego militare, sancendo all’art. 894, comma 1, l’incompatibilità della professione di militare con l’esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da legislazioni speciali. Tra le disposizioni speciali derogatorie si inserisce proprio l’art. 210 del medesimo codice che [...] autorizza in via generale l’esercizio dell’attività libero professionale del medico militare. La ragione della deroga all’obbligo di esclusività dell’impiego prevista a favore dei medici militari viene ancora oggi identificata [...] in esigenze di interesse generale, sia della collettività civile che dell’amministrazione militare: esigenze che il medico militare è in grado di soddisfare per la peculiarità della sua figura, nella quale devono convergere doti professionali specialistiche e le più spiccate virtù militari (art. 209 C.o.m.)”*;
- h) in passato, Cons. Stato, sezione II, 27 maggio 2021, n. 4091 (in *Risorse umane nella p.a.*, 2021, 110) ha, in senso contrario, ritenuto nello specifico non assimilabili le figure militari di medico e di infermiere, per cui: *“La posizione riconosciuta dall’ordinamento militare al personale medico, non è estesa né ad altre professioni intellettuali (avvocati, ingegneri, commercialisti), né ad altre categorie del personale militare sanitario (psicologi, odontoiatri, infermieri) [...]. Risultano peraltro evidenti caratteri di disomogeneità, in termini di qualificazione, responsabilità, posizione, che distinguono la professione di infermiere da quella di medico, nonostante che la l. n. 43 del 2006 abbia introdotto l’obbligo di iscrizione all’albo professionale anche per gli esercenti la prima. Tali differenze portano comunque ad escludere che vi sia un trattamento difforme per posizione di natura identica”*;
- i) circa l’impossibilità di utilizzare una norma eccezionale come *tertium comparationis* nel giudizio di costituzionalità, si rinvia all’approfondimento sul significato di “eccezionalità” e di “specialità” delle norme svolto nella News US n. 97 del 9 settembre 2020 (relativa alla sentenza della Corte costituzionale 27 luglio 2020, n. 168, concernente la vicenda del crollo del c.d. “Ponte Morandi”, in *Ambiente*, 2021, 67, con nota di SPANICCIATI, ed in *Giur. cost.*, 2020, 1863, con note di ASTONE e di ANZON DEMMIG); in particolare, con riferimento alla legislazione edilizia sui condoni, la Corte costituzionale (da ultimo, con sentenza 30 luglio 2021, n. 181, in *Giur. cost.*, 2021) ha più volte ribadito che *“l’insistente ricorso ad aggettivi come «eccezionale», «straordinario», «temporaneo» e «contingente», utilizzati per descrivere la normativa sui condoni edilizi, esprime la peculiare ratio di queste misure, da considerare*

come assolutamente extra ordinem e destinate a operare una tantum in vista di un definitivo superamento di situazioni di abuso. Per queste stesse ragioni, il legislatore regionale non può «ampliare i limiti applicativi della sanatoria», né «allargare l'area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato»;

- j) in dottrina, per approfondimenti in materia, si rinvia al contributo di F. BASSETTA, in DE NICTOLIS – POLI – TENORE (a cura di), *Commentario all'ordinamento militare*, vol. I - Organizzazione e funzioni, Roma, 2010, 803 ss.

